

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Nuovo regime in vista per le perdite delle imprese Irpef***

di **Alessandro Bonuzzi**

La **bozza** della **legge di Bilancio 2019**, diramata nei giorni scorsi, prevede lo stravolgimento del regime fiscale delle **perdite prodotte dalle imprese Irpef**, ossia dagli **imprenditori individuali** e dalle **società di persone** (Snc e Sas).

Si ricorda che l'**attuale disciplina**, contenuta nell'[articolo 8 Tuir](#), stabilisce un trattamento differenziato a seconda che l'impresa adotti la **contabilità semplificata** oppure la **contabilità ordinaria**.

Infatti, le perdite prodotte dalle **imprese in contabilità semplificata** possono essere utilizzate solo **orizzontalmente** a riduzione dei redditi dell'anno riconducibili a qualsiasi categoria di reddito di cui all'[articolo 6 Tuir](#). Pertanto, da una parte, è **precluso il riporto in avanti** delle perdite d'impresa, dall'altra, esse possono essere scomputate da **tutte le tipologie di reddito** e non solo dai redditi d'impresa.

Viceversa, le perdite delle imprese che adottano la **contabilità ordinaria** possono essere computate in diminuzione dei **solli redditi d'impresa** prodotti nello **stesso periodo d'imposta** di maturazione delle perdite e nei periodi d'imposta successivi ma **non oltre il quinto**.

La previsione contenuta nella prossima legge di Stabilità, qualora fosse confermata, è destinata a **rivoluzionare** siffatto impianto normativo agendo su due piani, ossia:

- eliminando la **dicotomia** tra perdite "semplificate" e perdite "ordinarie";
- prevedendo per entrambe le fattispecie le stesse regole che operano per le **perdite prodotte dai soggetti Ires**.

Pertanto, anche le perdite delle imprese Irpef saranno **scomputabili nei limiti dell'80% del reddito d'impresa imponibile** di ciascun periodo d'imposta e **illimitatamente riportabili**. In particolare, i nuovi primi due periodi del comma 3 dell'[articolo 8 Tuir](#) dovrebbero andare a prevedere che *"Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi"*.

Secondo il tenore letterale della norma in bozza, le **modifiche avranno effetto dalle perdite prodotte a partire dal periodo d'imposta 2018**. Tuttavia, per le imprese in **contabilità ordinaria**,

potrebbero valere, per analogia, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 53/E/2011](#), emanata in occasione della **riforma** del regime delle perdite dei **soggetti Ires**. Se così fosse le nuove regole opererebbero anche per le **perdite pregresse** ancora "valide" nel 2018, e quindi per le **perdite prodotte dal 2013 al 2017**.

La novella, inoltre, dovrebbe introdurre due **disposizioni transitorie** specifiche per le **imprese minori** (ossia per le imprese in **contabilità semplificata**).

La **prima** – apprezzabile – sarebbe tesa al **recupero della perdita prodotta nel 2017**, primo periodo di applicazione del **regime per cassa**, originatasi, probabilmente, dalla deduzione integrale delle **rimanenze** ereditate dall'ultimo periodo d'imposta in cui è stato applicato il criterio della competenza, ossia dal 2016. Dovrebbe essere infatti stabilito che le **perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale annualità, possono essere computate in diminuzione dei **redditi d'impresa conseguiti**:

- **nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore al 40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- **nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

La **seconda** disposizione, derogatoria del nuovo regime, riguarderebbe, invece, le **perdite dei periodi d'imposta 2018 e 2019**. Nello specifico, essa dovrebbe stabilire che le perdite delle imprese in contabilità semplificata:

- del **2018** andranno computate in diminuzione dei **redditi d'impresa conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, al **40** e al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- del **2019** andranno computate in diminuzione dei **redditi d'impresa conseguiti nel periodo d'imposta 2020** in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Si precisa, infine, che nessuna modifica è prevista per le **perdite prodotte dagli esercenti arti e professioni**, le quali continueranno a poter essere utilizzate solo orizzontalmente **a riduzione del reddito complessivo**.

Seminario di specializzazione

## TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >